



data numero di protocollo
 Ripartizione Prevenzione e Protezione / X.3
 posizione

Ai Presidenti delle Scuole
 Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
 Ai Presidenti/Direttori dei Centri
 Al Direttore dell'Orto Botanico
 Al Presidente dell'Azienda Agraria e Zootecnica
 Ai Capi Ripartizione
 Ai Capi Ufficio
 Agli ASPP/ASPPL (di cui all'elenco allegato A)
 Agli RLS (di cui all'elenco allegato B)
 p.c. Alle OO.SS. (di cui all'elenco allegato C)

LORO SEDI

Oggetto: emergenza COVID-19 – obbligo delle Certificazioni verdi COVID-19 a partire dal 06.08.2021.

Con la presente si comunica che, in applicazione del DL 23 luglio 2021, n. 105, a partire dal 6 agosto 2021, **in zona bianca è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19¹**, l'accesso ai seguenti servizi e attività di Ateneo:

- Spettacoli aperti al pubblico ed eventi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Fiere, convegni e congressi;
- Concorsi pubblici;
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso.

Sarà possibile, pertanto, svolgere o accedere alle suddette attività/servizi solo se si è in possesso di:

- ✓ certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- ✓ certificazione della guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- ✓ test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Tale obbligo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

Il processo di **verifica** delle Certificazioni verdi COVID-19 prevederà l'utilizzo della app VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni (che l'interessato mostrerà al verificatore tramite QR Code in formato digitale oppure cartaceo) senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzazioni di informazioni personali.

¹ di cui all'articolo 9, comma 2 del DL. n.52 del 22 aprile 2021 come modificato dall'art.4 del DL. N.105 del 23 luglio 2021.



L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L'interessato, su richiesta, dovrà esibire un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

In merito all'accettazione di certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi identificati dall'ordinanza del Ministro della salute del 29/07/2021 e da successive disposizioni normative, si rappresenta che, le certificazioni vaccinali, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/816 del 20 maggio 2021, dovranno rispettare i criteri di equipollenza previsti dalla circolare del Ministero della Salute del 30/07/2021².

IL RSPP
ing. Maurizio PINTO

Ripartizione *Prevenzione e Protezione*
Il Dirigente: *ing. Maurizio Pinto*
Rip.prevenzione@unina.it

² <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81917&parte=1%20&serie=null>